

## BUSTA B

### CONVENZIONE PER L'ASSISTENZA E SORVEGLIANZA DEGLI ALUNNI FREQUENTANTI LA SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI 1° GRADO DURANTE IL SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE URBANO AD USO SCOLASTICO, A.S.2023/2024.

L'anno 2023 addì \_\_\_\_\_ del mese di \_\_\_\_\_ nella residenza Comunale di Fossombrone con la presente scrittura privata, valida ad ogni effetto di legge tra il Comune di Fossombrone P. IVA 00223590415, con sede legale in Fossombrone – Corso Garibaldi n.8, (denominato in seguito solo “Comune”), rappresentato dal Responsabile del Settore IV, Dott.ssa Elisa Paradisi, nata a Cagli il 20/10/1976, autorizzata alla firma del presente atto con decreto di nomina n. 61 del 31/12/2022;

E

l'Associazione di volontariato senza scopo di lucro o di promozione sociale (ODV o APS) denominata XXX, con sede legale in Fossombrone (denominata in seguito solo “Associazione”) e rappresentata dal suo Legale rappresentante XXX, nato a XXX il XXX, il quale dichiara di agire in nome, per conto e nell'esclusivo interesse dell'Associazione;

Premesso:

- che il principio di sussidiarietà orizzontale, sancito dal comma 4 dell'articolo 118 della Costituzione, invita le Amministrazioni locali ad avvalersi dell'operato dei cittadini, singoli e associati per lo svolgimento di compiti e funzioni ad esse assegnati;
- che il comma 5 dell'art. 3 del TUEL, decreto legislativo n. 267/2000, dispone che *“i comuni e le province [svolgano] le loro funzioni anche attraverso le attività che possono essere adeguatamente esercitate dalla autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali”*;
- che il “Codice del Terzo Settore”, d.lgs. 117/2017, emanato a norma dell'art. 1, comma 2, lettera b) della Legge 106/2016, riconosce *“il valore e la funzione sociale degli enti del Terzo Settore, dell'associazionismo, dell'attività di volontariato e della cultura e pratica del dono quali espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo”*, ne promuove *“lo sviluppo salvaguardandone la spontaneità ed autonomia”* e ne favorisce *“l'apporto originale per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, anche mediante forme di collaborazione con lo Stato, le Regioni, le Province autonome e gli enti locali”*;
- che la L.R. Marche, 30 maggio 2012, n.15, e s.m.e.i. “1. “riconosce il valore sociale e la funzione del volontariato come espressione di impegno civile, sussidiarietà e pluralismo e come manifestazione del principio di solidarietà sociale di cui all'articolo 2 della Costituzione e riconosce altresì il ruolo da esso svolto a favore dell'attuazione dei principi di libertà, giustizia e uguaglianza sanciti dalla Costituzione;

Considerato che:

- l'articolo 56 del Codice del Terzo Settore consente alle amministrazioni pubbliche di sottoscrivere con le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale *“convenzioni finalizzate allo svolgimento in favore di terzi di attività o servizi sociali di interesse generale, se più favorevoli rispetto al ricorso al mercato”*;
- i requisiti richiesti dalla legge, affinché organizzazioni e associazioni possano firmare la convenzione, sono:
  - a. essere iscritta nel rispettivo registro unico nazionale da almeno sei mesi;
  - b. essere nelle condizioni di poter garantire lo svolgimento delle attività in ragione del numero di volontari;
  - c. osservare tutte le disposizioni di legge in materia di assicurazioni/polizze assicurative per gli infortuni e tutte le disposizioni di legge relativamente all'impiego dei volontari;
  - d. essere in possesso dei requisiti di legge per contrarre con la Pubblica Amministrazione.
  - e. essere in possesso dei requisiti di moralità professionale e dimostrare adeguata attitudine da valutarsi in riferimento alla struttura, all'attività concretamente svolta, alle finalità perseguite, al numero degli aderenti, alle risorse a disposizione e alla capacità tecnica e professionale, intesa come concreta capacità di operare e realizzare l'attività oggetto di convenzione, da valutarsi anche con riferimento all'esperienza maturata, all'organizzazione, alla formazione e all'aggiornamento dei volontari (articolo 56, commi 1 e 3, del D.Lgs. 117/2017);

Considerato, inoltre, che:

- il comma 3 dell'articolo 56 stabilisce che la pubblica amministrazione individui le organizzazioni e le associazioni di volontariato, con cui stipulare la convenzione, “*mediante procedure comparative riservate alle medesime*” nel rispetto dei principi di imparzialità, pubblicità, trasparenza, partecipazione e parità di trattamento;
- dal giorno XXX al giorno XXX è stato pubblicato, sul sito istituzionale del Comune ([www.comune.fossombrone.pu.it](http://www.comune.fossombrone.pu.it)), in “amministrazione trasparente”, uno specifico “Avviso pubblico”, per consentire a tutte le associazioni e le organizzazioni di volontariato del territorio di accedere alla collaborazione con l'ente;
- svolta la procedura comparativa, è stata selezionata l'Associazione per lo svolgimento delle attività descritte nella presente;
- l'Associazione è iscritta nel RUNTS, al n. xxxx dal XXXX e prevede nel proprio statuto la realizzazione di attività compatibili con quelle richieste dall'Amministrazione Comunale;

Tanto richiamato e premesso,

## SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

### **Articolo 1 – Richiami e premesse**

Comune ed Associazione approvano i richiami e le premesse quali parti integranti e sostanziali della presente.

### **Articolo 2 – Oggetto**

L'Amministrazione Comunale, in forza del principio della sussidiarietà orizzontale ed a seguito di indizione di procedura comparativa, si avvale dell'Associazione \_\_\_\_\_ per l'attività di Assistenza e sorveglianza degli alunni frequentanti la Scuola primaria e Secondaria di 1° grado durante il servizio trasporto pubblico locale urbano ad uso scolastico, dettagliatamente descritto al successivo art. 3, di seguito denominato semplicemente servizio;

### **Articolo 3 – Svolgimento delle attività**

Il Comune, a titolo sperimentale, si avvale dell'Associazione di volontariato per l'anno scolastico 2023/2024, per un monte ore corrispondente ad almeno circa 10 ore al giorno, dal lunedì al venerdì, da ripartire su n.3 volontari tenuto conto degli orari e degli itinerari concordati con la ditta che gestisce il servizio di trasporto. L'Associazione si impegna a svolgere, a titolo gratuito, l'attività di volontariato relativa all'assistenza e sorveglianza degli alunni durante il servizio di trasporto e di eventuale sorveglianza durante gli orari di inizio e termine delle lezioni in prossimità degli edifici scolastici relativamente all'anno scolastico 2023/2024.

L'attività – che dovrà essere svolta dall'Associazione con propri associati - va espletata a bordo dei mezzi secondo i percorsi stabiliti dal gestore del servizio di trasporto in accordo con l'amministrazione comunale e le Scuole del Territorio comunale.

Durante l'anno scolastico gli itinerari e gli orari potranno variare in relazione a nuove esigenze che si dovessero prospettare, in accordo col gestore del servizio di trasporto pubblico. L'Associazione si impegna ad assicurare il servizio di accompagnamento e vigilanza degli alunni durante l'anno scolastico, nelle ore immediatamente precedenti e seguenti le lezioni.

L'impegno non può configurarsi in nessun modo come rapporto di lavoro subordinato né come prestazione sostitutiva di mansioni proprie del personale comunale, in quanto trattasi di attività effettuata a titolo di volontariato.

Si dà atto, pertanto, che per effetto della presente convenzione, non si costituisce alcun rapporto di lavoro tra i volontari dell'associazione e il Comune di Fossombrone, neanche a titolo precario o a tempo determinato.

I soci ammessi ad espletare l'attività oggetto della presente convenzione non devono aver riportato condanne penali né avere carichi penali pendenti. L'Associazione deve garantire il rispetto della normativa antipedofilia. La selezione dei volontari e la verifica dei requisiti devono essere effettuate dall'Associazione sotto la propria responsabilità.

I volontari hanno l'obbligo di adottare tutte le necessarie cautele suggerite dalla ordinaria prudenza al fine di garantire la sicurezza degli alunni che gli sono affidati. I volontari hanno il dovere di controllare, con la dovuta diligenza, che questi non vengano a trovarsi in situazione di pericolo con possibilità di pregiudizio

per la loro incolumità. All'accompagnatore volontario è richiesto di favorire a bordo degli scuolabus un clima accogliente ed educativo per tutti i bambini, pertanto sono richiesti comportamenti congrui a questo scopo, come stabilito dal vigente regolamento comunale relativo al servizio di trasporto pubblico urbano ad uso scolastico approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 25 del 26/05/2023.

L'attività è svolta da volontari dell'Associazione a titolo gratuito, senza vincolo alcuno di subordinazione gerarchica rispetto al Comune e con autonomia organizzativa.

L'Associazione si avvarrà esclusivamente di propri soci volontari, dei quali assicura la piena affidabilità ed idoneità, anche dal punto di vista psicofisico, garantendo immediatamente la sostituzione dei soci eventualmente assenti per qualunque motivo.

L'Associazione, in relazione alle attività descritte in convenzione, mette a disposizione i propri volontari, nonché l'elenco nominativo degli stessi. L'Associazione si impegna affinché le attività oggetto della presente convenzione siano rese con continuità per i periodi concordati, nel rispetto della programmazione definita e secondo le modalità specificate nella convenzione.

L'Associazione si impegna a garantire efficienza, puntualità e massimo impegno da parte dei volontari.

Il responsabile dell'Associazione ha il compito di tenere i rapporti con l'Ufficio Pubblica Istruzione per la verifica del corretto svolgimento delle attività, inoltre deve attivarsi per provvedere alle eventuali sostituzioni dei volontari e alla tempestiva comunicazione all'Ufficio Pubblica Istruzione di eventuali variazioni concernenti i nominativi dei volontari. La comunicazione si intende tempestiva quando avviene entro 1 giorno lavorativo.

L'Associazione si impegna a coordinare e verificare le varie attività attraverso il proprio coordinatore. I referenti delle attività indicate nella presente Convenzione sono il Presidente *pro tempore* dell'Associazione \_\_\_\_\_ ed il Responsabile *pro tempore* del Settore IV – Servizi Sociali per il Comune di Fossombrone.

#### **Articolo 4 – Durata**

La presente convenzione ha validità dalla stipula fino al termine dell'anno scolastico 2023/2024 e l'eventuale rinnovo sarà oggetto di nuova convenzione.

#### **Articolo 5 – Impegni dell'Associazione**

L'Associazione garantisce la continuità delle attività di cui alla presente convenzione con l'inserimento di volontari idonei a svolgere i compiti loro assegnati, i quali saranno muniti di tesserino di riconoscimento.

L'Associazione si impegna ad assicurare tutti coloro che prestano la loro opera con polizza contro gli infortuni, nonché per la responsabilità civile verso terzi per gli eventuali danni causati durante l'attività disciplinata dalla presente convenzione.

Ogni volontario potrà prestare un massimo di ore mensili di attività, con riconoscimento di un rimborso spese, secondo quanto stabilito dalle leggi nazionali e/o regionali vigenti che regolano l'attività di volontariato.

L'associazione si obbliga altresì a consegnare, prima dell'inizio delle attività, le dichiarazioni rese ai sensi del DPR 445/2000 da tutti i volontari impiegati nelle attività circa il possesso da parte dei medesimi dei seguenti requisiti:

- a) età superiore a 18 anni;
- b) non avere riportato condanne penali (anche se con beneficio della non menzione) di qualsiasi tipo né avere procedimenti penali in corso;
- c) essere in regola con quanto previsto in particolare dal D.lgs. 4 marzo 2014 n. 39 "attuazione della direttiva 2011/93/UE relativa alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile".

#### **Articolo 6 – Rimborsi**

Alla Organizzazione di Volontariato/Associazione di Promozione Sociale, per la realizzazione dell'attività di cui in oggetto, dal mese di ottobre 2023 fino a giugno 2024, è previsto un contributo complessivo di massimo € 9.300,00, da suddividersi in due annualità come sotto riportato, a titolo di rimborso delle spese

necessarie alla gestione dell'attività, determinate dalla copertura assicurativa dei soci, della quota parte di spese di gestione (coordinatore ufficio, utenze, cancelleria, ecc...) e delle spese varie sostenute direttamente dai volontari impegnati nelle attività del progetto:

Anno 2023 contribuito per un importo massimo di € 3.000,00

Anno 2024 contribuito per un importo massimo di € 6.300,00

Il Rimborso avverrà entro il 28 febbraio 2024 per le spese sostenute fino a dicembre 2023 ed entro il 31 luglio 2024 per le spese sostenute da gennaio a giugno 2024, previa esibizione delle spese debitamente documentate.

Il Comune liquida il rimborso spese, previa presentazione di nota contabile dettagliata in forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi del D.P.R.445/2000, da parte del Legale rappresentante, contenente il dettaglio delle spese effettivamente sostenute nel bimestre di riferimento, così come previsto dagli artt. 56, comma 4, e 33.c 3, del D. Lgs 117/2017.

A tal fine, la dichiarazione dovrà essere corredata dal prospetto riepilogativo delle ore effettivamente rese dai volontari. Il termine massimo di liquidazione è stabilito in 60 giorni dalla data di protocollazione della nota. Le Parti danno atto, su conforme dichiarazione resa dal legale rappresentante dell'associazione, che il rimborso spese pattuito non è soggetto a regime IVA, a norma art. 4 D.P.R. 22.10.1972, n.ro 633.

Il Comune non procederà al rimborso di spese che comportino il superamento del limite di spesa annuale indicato precedentemente.

### **Articolo 7 – Controlli**

Il referente comunale, in caso di inadempienza o carente svolgimento delle attività, contesterà per iscritto. In caso di inadempienze gravi, incompatibili con la finalità della convenzione, il referente chiederà la sostituzione immediata dell'operatore.

Ai sensi dell'articolo 1456 del Codice civile, il Comune ha facoltà di risolvere la presente per ogni violazione o inadempimento delle obbligazioni assunte dall'Associazione.

Inoltre, il Comune può risolvere la presente:

- a) qualora l'Associazione violi leggi, regolamenti anche comunali, ordinanze o prescrizioni delle autorità competenti;
- b) qualora l'Associazione venga sciolta e posta in liquidazione, ovvero si determini una sostanziale modifica nell'assetto associativo tale da far venir meno il rapporto fiduciario con il Comune;

La risoluzione è efficace decorsi giorni trenta dalla comunicazione in forma scritta ad opera del Comune.

### **Articolo 8 – Responsabilità**

L'Associazione è l'unica e sola responsabile nei rapporti con gli utenti e con i terzi in genere per i rischi derivanti dallo svolgimento dell'attività di cui in oggetto.

L'Associazione ha stipulato una polizza assicurativa di responsabilità civile che copre i danni causati a terzi dai propri associati e volontari. Trattasi della Polizza Assicurativa rilasciata da  
– numero \_\_\_\_\_, stipulata in data \_\_\_\_\_  
con tacito rinnovo annuale.

### **Articolo 9 – Rapporti finanziari**

L'Associazione è esonerata dal versamento di cauzione amministrativa.

L'Associazione assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. 136/2010, e si impegna a dare immediata comunicazione al Comune e alla Prefettura competente per territorio della notizia dell'inadempimento delle proprie controparti agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Le Parti danno atto che l'Associazione ha comunicato che i pagamenti in suo favore, derivanti dalla presente convenzione, dovranno essere registrati ed effettuati esclusivamente tramite bonifici bancari

su conto corrente dedicato aperto presso \_\_\_\_\_ e che ha inoltre comunicato che il soggetto autorizzato a riscuotere, ricevere e quietanzare le somme pagate – in acconto o saldo – è il legale rappresentante Sig. \_\_\_\_\_

### **Articolo 10 – Controversie**

I rapporti tra Comune ed Associazione si svolgono ispirandosi ai principi della leale collaborazione, correttezza (art. 1175 del Codice Civile), buona fede (artt. 1337 e 1366 del Codice Civile).

In caso dovesse insorgere una controversia tra le Parti circa l'applicazione della presente, Foro competente è il Tribunale di Urbino.

### **Articolo 11 – Rinvio**

Per tutto quanto qui non previsto e normato, Comune ed Associazione rinviando al Codice Civile ed alla normativa richiamata nelle premesse. Eventuali novelle legislative e regolamentari troveranno applicazione automatica, senza la necessità di provvedere ad integrazione o rettifica della presente.

**Articolo 12 - Spese contrattuali**

La presente convenzione, redatta in duplice copia originale, è esente dall'imposta di bollo ai sensi dell'art. 82 del D.Lgs. 117/2017.

Essa ha carattere di scrittura privata e sarà registrata solo in caso d'uso esclusivamente in caso d'uso (art. 6 del DPR 131/1986) e le spese inerenti la registrazione saranno a carico della parte che l'ha chiesta.

Comune ed Associazione hanno letto la presente Convenzione, l'hanno ritenuta conforme alle loro volontà, la approvano e confermano in ogni paragrafo e articolo e, pertanto, la sottoscrivono.

Comune di Fossombrone  
Il Responsabile del Settore IV  
dott.ssa Elisa Paradisi

Il Presidente Organizzazione Volontariato/  
Associazione Promozione Sociale

---

---